



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 5, riunita in udienza il 22/12/2023 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:

BOSCARINO MARIA STELLA, Presidente

CANNARELLA MARCO, Relatore

TINTO GIUSEPPE, Giudice

in data 22/12/2023 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 355/2023 depositato il 09/02/2023

proposto da

██████████ Costruzioni Srl - ██████████

Difeso da

Salvatore Oddo - DDOSVT74R24F258M

Rappresentato da Vincenzo ██████████

ed elettivamente domiciliato presso salvo.oddo@pec.it

contro

Ag.entrare - Riscossione - Siracusa - Via Giuseppe Grezar 00142 Roma RM

Difeso da

██████████51U

ed elettivamente domiciliato presso deboramaria.pettinato@pec.ordineavvocaticatania.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820229007187903CARTFIN.6218 IVA-ALTRO 2015

a seguito di discussione in pubblica udienza

Richieste delle parti:

Ricorrente/Appellante: La parte insiste nelle ragioni in atti.

Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con il ricorso in epigrafe il Sig. ██████████ Vincenzo nella qualità di legale rappresentante della società ██████████ Costruzioni s.r.l. con sede in ██████████ (SR) ██████████, p.iva n. ██████████ rappresentata e difesa dal Dr. Salvatore Oddo, ha impugnato contro l'Agenzia delle Entrate Riscossione, l'intimazione di pagamento n. 29820229007187903000 notificata alla società ricorrente, in data 12/12/2022 a mezzo pec presente nel sito IPA, relativamente alla cartella di pagamento n. 29820200000266218000, presuntivamente notificata per debiti erariali relativi alla dichiarazione iva 2016, per l'anno d'imposta 2015 e per un totale di € 122.021,38.

Parte ricorrente ha eccepito i seguenti motivi di ricorso.

1) Eccezione di nullità dell'intimazione di pagamento, poiché atto privo dei requisiti di forma previsti espressamente dall'art. 3 Legge n. 241/1990 comma 4, nonché della Legge n. 212/2000 art. 7, comma 2, e dell'art. 19, comma 2, del D.lgs. n. 546/92;

2) Nullità dell'intimazione di pagamento per la posizione debitoria contenuta nella cartella di pag. n. 29820200000266218000, per violazione della procedura di riscossione a mezzo ruolo, in violazione degli artt. 67 e 68 del D.p.r. n. 43/88, nonché art. 25 del d.p.r. 602/73, oltre alla violazione dell'art. 6 della L. n. 212/2000, concretizzatasi nella omessa corretta notifica dell'atto impositivo presupposto, citato in parte motiva e che sostanzia la legittimità e la regolarità dell'atto di intimazione; in particolare il ricorrente lamenta di non aver mai avuto la conoscenza legale di alcun atto precedente all'intimazione opposta nel presente giudizio e, peraltro quand'anche notificata nel 2020 sarebbero spirati i termini triennali di decadenza per la notifica;

3) Eccezione di nullità dell'intimazione di pagamento, nella parte relativa agli interessi poiché previsti in violazione dell'art. 20 del D.p.r. 602/73.

Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione che ha contro dedotto su ogni vizio lamentato da parte ricorrente.

In particolare, l'atto di intimazione di pagamento è atto prodromico e strumentale all'avvio del processo esecutivo e pertanto non soggiace ai principi sanciti dall'art 7 della L. 212/2000 in tema di motivazione.

L'ADER rappresenta, ancora, come la pretesa fiscale scaturisca dalle dichiarazioni rese dalla stessa contribuente e pertanto alla stessa ben note trattandosi di cartelle emessa ex art 36 bis. Conseguentemente il ricorso si palesa inammissibile poiché proposto avverso l'intimazione di pagamento seppur in presenza di regolare notifica dell'atto prodromico identificato, in ricorso, nella cartella di pagamento n. 29820200000266218000 notificata alla società ricorrente in data 24.02.2020 e dalla stessa mai impugnata.

In ultimo, ha eccepito la violazione, da parte della società ricorrente, del divieto del frazionamento del credito nella misura in cui ha proposto molteplici impugnazioni, tutte avverso le cartelle di pagamento contenute nella stessa intimazione di pagamento n. 29820229007187903000; giudizi tutti rubricati al registro della Corte di Giustizia di primo grado di Siracusa.

Con successiva memoria illustrativa parte ricorrente ha precisato che non è stata impugnata l'intimazione di pagamento per ogni singola posizione sottostante, ma escludendo quelle che avevano una diversa giurisdizione, nonché quelle che si reputavano legittime, con la conclusione che su nove posizioni intimare si è valutato di impugnarne solo quattro che avevano date di notifica completamente diverse tra di loro e

distanti nel tempo, nonché termini di prescrizione diversi.

Ha, infine, ribadito che si tratta di notifica effettuata a mezzo pec, non provata nemmeno con la produzione dei file Eml, affetta da nullità non sanata, avvenuta da indirizzo non presente in alcun pubblico registro, avvenuta in totale violazione della normativa che regola le notifiche a mezzo pec.

La causa è stata posta in decisione nell'odierna udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte ritiene il ricorso meritevole di accoglimento per i motivi di cui infra.

Tra i motivi indicati in ricorso e posti a fondamento dell'eccepita illegittimità della intimazione di pagamento oggetto di impugnativa risulta essere assorbente, rispetto agli altri che, in applicazione del principio della ragione più liquida, non necessitano, pertanto, di autonomo e separato scrutinio, quello relativo alla mancata notifica della cartella di pagamento n. 29820200000266218000 che sarebbe stata notificata alla società ricorrente in data 24.02.2020.

In realtà l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha allegato alla memoria di costituzione in giudizio una ricevuta di avvenuta notifica dell'atto presupposto ma, nel caso di specie, l'Agenzia si è limitata a produrre la copia dell'avviso di consegna della notifica via PEC in formato PDF.

Non si comprende, pertanto, se il messaggio contiene effettivamente l'atto e pertanto non vi sono elementi per ritenere avvenuta regolarmente la cartella: tali riproduzioni non hanno infatti il valore sufficiente a fornire la prova dell'avvenuta notifica. O, per meglio dire, non provano che il messaggio contiene effettivamente l'atto che si dice di aver notificato. L'avviso di consegna potrebbe al massimo dimostrare la consegna di un messaggio a mezzo pec, ma non prova che a quel messaggio vi è allegato uno specifico documento: tale prova può essere fornita dal mittente solamente con l'esibizione del documento nel formato informatico ".eml".

La Suprema Corte di Cassazione con l'ordinanza 16189, pubblicata l'8 giugno 2023, si è pronunciata sulle conseguenze derivanti dal deposito telematico di un atto giudiziario notificato a mezzo pec, ritenendo che, ai sensi degli artt. 3 bis, comma 3 e 9, comma 1 e 1 bis, 11 L. 53/1994 e 19 bis, comma 5 delle specifiche tecniche del Provvedimento 16.4.2014 del Responsabile dei Sistemi informativi automatizzati del Ministero della Giustizia, la prova dell'avvenuta notifica a mezzo PEC deve obbligatoriamente essere resa a mezzo deposito telematico dell'atto notificato, delle ricevute di accettazione e consegna in ".eml" o ".msg" e della ricevuta "DatiAtto.xml" contenente i dati identificativi delle predette ricevute.

Il ricorso, pertanto è da accogliere e le spese di giudizio seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte di Giustizia Tributaria di Siracusa accoglie il ricorso e condanna parte resistente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in €. 2.500,00, da distrarre a favore del difensore dichiaratosi antistatario.